



Trento, lì 8 novembre 2021

Ai

PRATICANTI

iscritti presso il Registro dei Praticanti

tenuto dal COA di Trento

### Modifiche al regolamento della pratica forense

Si segnala a tutti i praticanti come il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati abbia recentemente apportato alcune modifiche al Regolamento per lo svolgimento della pratica.

In particolare si è ritenuto di dover intervenire su detto regolamento alla luce del nuovo modello di Scuola Forense quale delineato al D.M. 17 del 2018 il quale presuppone, come noto, che la Scuola Forense abbia una durata di 18 mesi.

La nostra Scuola Forense si è già adeguata a tale decreto prevedendo che a partire dal mese di novembre del presente anno la Scuola avrà durata di 18 mesi e si svilupperà attraverso tre moduli ciascuno di un semestre.

Al fine di evitare penalizzazioni per i praticanti che si siano già iscritti al Registro o siano in procinto di presentare la domanda di iscrizione, il Consiglio ha modificato l'art. 16 del Regolamento, precisando che il percorso formativo della Scuola Forense, articolato per 18 mesi, ***sarà obbligatorio esclusivamente per quanti si siano iscritti al Registro dei praticanti del COA di Trento a partire dal 01.01.2022.***

Tutti i praticanti che risultino già iscritti a detto Registro o che si iscrivano entro il **31.12.2021**, dovranno frequentare la Scuola Forense per un periodo di 12 mesi e quindi complessivamente partecipare alla frequenza di due moduli ciascuno di sei mesi.

Si evidenzia la circostanza che la frequenza positiva della Scuola Forense costituisce requisito imprescindibile per l'ottenimento del certificato di compiuta pratica salve le esenzioni derivanti dalla legge o espressamente deliberate dal Consiglio dell'Ordine.

Ulteriore modifica al Regolamento che merita di essere segnalata attiene alla situazione di quei praticanti i quali chiedano il trasferimento presso altro foro.

Poiché non tutti gli Ordini degli Avvocati hanno organizzato la Scuola Forense e poiché ancora in taluni Ordini la Scuola Forense - ancorché esistente- non è prevista



come obbligatoria, si è previsto che - allorché il rilascio del certificato di compiuta pratica sia di competenza del Consiglio dell'Ordine di Trento, in quanto il maggior periodo di pratica è stato svolto presso il nostro Ordine, la Commissione Pratica - sentita la Scuola Forense - possa chiedere che in luogo della frequenza del periodo residuo di Scuola Forense, vengano svolti determinati percorsi formativi, compreso l'obbligo di svolgere le esercitazioni scritte previste nell'ambito della Scuola Forense.

Si evidenzia come questa possibilità sia rimessa alla valutazione discrezionale e non possa - in alcun modo - costituire un veicolo per ottenere, al di fuori dei casi espressamente consentiti, l'esenzione dall'obbligo di frequenza della Scuola Forense.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Commissione Pratica  
Avv. Andrea Lorenzi

La Direttrice della Scuola Forense  
Avv. Carmen Triolo